

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CFA

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 022/CFA– RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2015

## 1° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI €650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL’8.5.2014** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014)

Con atto dell’8.5.2014, prot. 6466/766 pf 13-14 /MS/vdb, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale (CDT) presso il Comitato Regionale Sicilia:

a) la Signora Amato Stefania, n.q. di Presidente del Comprensorio Normanno all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. n. 62 del 18.12.2013, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Mondello Alberto;

b) la Pol. D. Comprensorio Normanno per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014, rilevato che con nota del 10.2.2014 il sig. Alberto Mondello, calciatore già tesserato per il Comprensorio Normanno, aveva segnalato che alla suddetta data la Società non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. del 18.12.2013 n. 62/CAE/2013-14prot., con cui quest’ultima era stata condannata a corrispondergli l’importo di € 3.000,00, rilevato che la decisione in parola era stata notificata alla società in data 2.1.2014, ha ritenuto provato l’inadempimento della società la quale, alla data del 10.2.2014, non aveva ancora corrisposto quanto dovuto al sig. Alberto Mondello. Per tali motivi, visto l’articolo 8 commi 9 e 10 C.G.S., ha disposto applicarsi:

a) alla sig. Stefania Amato la sanzione della inibizione per mesi 6;

b) alla A.S.D. Paternò 1908 (già Pol. D. Comprensorio Normanno) la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica ed €650,00 di ammenda.

Avverso tale decisione, la A.S.D. Paternò 1908, nelle more succeduta alla Pol. D. Comprensorio Normanno, ha preannunciato reclamo con comunicazione del 17.10.2014 a firma del Sig. Licciardello Carmelo nella qualità di segretario con delega di firma della società, chiedendo la trasmissione della copia degli atti ufficiali. La Segreteria della Corte Federale d’appello ha quindi trasmesso i suddetti atti alla società reclamante con comunicazione del 12.11.2014. In data

29.11.2014, la società Paternò ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con atto (datato 18.11.2014) a firma del Sig. Amato Giuseppe qualificatosi vice-presidente con delega alla firma della società.

Con tale atto la società Paternò introduce argomentazioni volte sostanzialmente a giustificare il proprio inadempimento che, di fatto, rimane incontestato; il mancato tempestivo pagamento in favore del calciatore Mondello dell'importo disposto dalla decisione della CAE sarebbe infatti imputabile ad un preteso disagio nella comunicazione del codice IBAN del conto corrente che avrebbe dovuto essere utilizzato dalla società per il trasferimento della somma di denaro. Pertanto, la società reclamante chiede di valutare favorevolmente il proprio contegno in buona fede e, quindi, di *“potere convenire con il Procuratore Federale per l'applicazione della sanzione della squalifica di tre mesi del Presidente Amato Stefania, dimezzando la pena inflitta per avere saldato la vertenza ed € 500,00 (cinquecento/euro) commutando il punto di penalizzazione in sanzione pecuniaria, in aggiunta ai 650,00 come da Com. Uff. in oggetto, tale richiesta come ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S.”* (cfr. atto di reclamo).

La Corte ritiene che il reclamo sia in primo luogo improcedibile. Risulta infatti che i motivi di reclamo siano stati spediti dalla società Paternò in data 29.11.2014 e quindi ben 17 giorni dopo il ricevimento della copia degli atti del procedimento trasmessi alla società dalla Segreteria della Corte Federale d'appello in data 12.11.2014. Ai sensi dell'art. 37.1 C.G.S., nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Ai sensi dell'art. 38.6 C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice sono perentori. L'aver disatteso il termine perentorio rende quindi in primo luogo improcedibile il reclamo.

Tale pregiudiziale motivo di improcedibilità esime naturalmente il giudicante dall'ulteriore esame del gravame. Tuttavia, la Corte, sempre in via preliminare, ritiene di dovere sottolineare come il reclamo si presenti comunque inammissibile anche per un altro ordine di ragioni; in effetti l'iniziativa della società Paternò, benché formalmente introdotta davanti alla Corte Federale, quale giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Tribunali Federali a livello territoriale (art. 31.1 lett. b C.G.S.), nella sostanza, non risolvendosi nella richiesta di riforma della decisione del primo Giudice bensì in una istanza ex art. 32 sexies C.G.S. per l'applicazione della sanzione su richiesta e senza incolpazione, si palesa irricevibile da parte di questa Corte difettando in capo alla Corte Federale d'appello la possibilità di ricevere l'istanza e la competenza a provvedervi.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Paternò 1908 di Paternò (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.S.D. MINTURNO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER FATTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **INIBIZIONE DI ANNI 5 AL SIG. DANIELE DI CIACCIO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2960/35 PF 13-14/GT/DL DELL'11.12.2013** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)

Con atto, spedito in data 2.12.2014, il Sig. Di Ciaccio Daniele e la società A.S.D. Minturno Calcio a 5 hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 7.11.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 5 anni al sig. Di Ciaccio Daniele;
- ammenda di €1500,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio legale rappresentante.

La decisione, impugnata con l'atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del Presidente della società A.S.D. Minturno Calcio a 5, dell'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'aggressione compiuta nei confronti del Direttore di Gara, Sig. Simonelli Andrea, in occasione dell'incontro A.S.D. Polisportiva Calcio Sezze/A.S.D. Minturno, disputatasi in data 18.5.2013

presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, e, per i medesimi fatti, la Società reclamante è stata condannata per responsabilità diretta.

Con i motivi di ricorso, i reclamanti chiedono l'integrale annullamento delle sanzioni inflitte, attesa la totale insussistenza di qualsivoglia responsabilità del sig. Di Ciaccio Daniele nell'accaduto.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

In primo luogo, questa Corte non può esimersi dallo stigmatizzare i toni e le espressioni (in alcuni casi, trattasi, peraltro, di gravissime insinuazioni) contenute nel reclamo che risultano non rispettose dell'autorità e del prestigio che devono essere sempre riconosciuti alle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, anche quando non se ne condividano le opinioni.

Trattasi di toni ed espressioni che inducono questa Corte a disporre la trasmissione di copia del presente reclamo alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (presso il cui albo degli avvocati risultano iscritti l'Avv. Claudio Antonio Cappiello e l'Avv. Alessandro Ferrone), ai fini delle rispettive valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare dei predetti fatti nei confronti dei tesserati (Di Ciaccio Angelo e Di Ciaccio Daniele) che, sottoscrivendo la procura legale, hanno condiviso il contenuto del reclamo, e nei confronti degli avvocati che hanno firmato l'atto.

Ciò premesso, si evidenzia come l'atto di reclamo non adduca elementi (ad eccezione di una testimonianza di parte) idonei neppure a scalfire la ricostruzione del gravissimo fatto di violenza verificatosi in occasione dell'incontro A.S.D. Polisportiva Calcio Sezze/A.S.D. Minturno, disputatasi in data 18.5.2013 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, operata dalla Procura Federale; ricostruzione dei fatti che risulta, peraltro, supportata dagli accertamenti svolti dall'Arma dei Carabinieri.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Minturno di Minturno (Latina).

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ai fini delle valutazioni di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S DELLA POLISPORTIVA TRIEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/VECCHIO BORGO S. ELIA DEL 02.11.2014 (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014)**

Con il ricorso in oggetto la società Polisportiva Triei in relazione all'incontro della Lega Nazionale Dilettanti della Sardegna in data 2.11.2014 tra la società ricorrente e la società Vecchio Borgo S.Elia chiede che la decisione della Corte di Appello Territoriale giunta Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014 su ricorso prodotto dalla società Vecchio Borgo Sant'Elia e con la quale veniva accolta tra l'altro la richiesta della ripetizione della gara. La società motiva la richiesta di revoca della decisione in primis per mancata comunicazione del ricorso alla controparte (Polisportiva Triei) ricorso presentato dalla società Vecchio Borgo S.Elia.

Il ricorso della società Polisportiva Triei non merita accoglimento: il ricorso della Vecchio Borgo S. Elia venne inviato anche alla Polisportiva Triei con raccomandata A.R. che risulta regolarmente notificata alla società ricorrente.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 C.G.S. come sopra proposto dalla società Polisportiva Triei di Triei (Ogliastra).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO SIG. ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7225/705PF11-12/AM/MA DEL 5.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014)**

L'avv. prof. Alfredo Scaccia ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014 con la quale veniva irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 6 da scontarsi all'atto della nuova iscrizione alla F.I.G.C. per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S..

La decisione del Tribunale Federale Territoriale era scaturita dal deferimento della Procura Federale che lo aveva ritenuto responsabile, insieme al sig. Mario Celani, della violazione dell'art. 1 comma 1, C.G.S., "per avere svolto l'attività nella loro supposta veste di Presidenti della U.S. Calcio Colognese, quale si è estrinsecata agendo illegittimamente in nome e per conto di quest'ultima, attraverso la reiterata richiesta di pagamento di fatture insolite (in particolare Celani), il conferimento di incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da Scaccia al sig. Marco Cecili in sostituzione del dimissionario sig. Sergio Porrini) ed intrattenendo copiosa corrispondenza con gli organi federali anche attraverso l'utilizzo di una carta intestata solo apparentemente riconducibile alla società, ma, in realtà, diversa nella collocazione del logo societario e per la mancanza del timbro ufficiale, rispetto a quella normalmente in uso a quest'ultima, con l'aggravante, in tal caso, di avere agito ingannando la buona fede altrui, circa la loro effettiva veste di soggetti titolari dei poteri di rappresentanza della compagine sociale in parola...".

A sostegno dell'impugnazione, diretta ad ottenere esclusivamente l'annullamento della sanzione di inibizione, il ricorrente ha articolato una serie di motivi. In particolare egli ha sostenuto, ritenendo trattarsi di motivo assorbente del suo ricorso, che la decisione del Tribunale Federale è errata in quanto fa conseguire la sanzione dall'applicazione dell'art. 1 comma 1 che riguarda i rapporti tra il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e le fonti normative superiori, mentre invece secondo il ricorrente, la norma da applicare era l'art. 1 bis C.G.S. che fa riferimento a doveri e obblighi generali che devono essere rispettati da parte di tutti coloro che svolgono un'attività rilevante per l'ordinamento federale.

Il ricorso va respinto in quanto del tutto infondato.

E' di tutta evidenza che il richiamo effettuato nella decisione del Tribunale Federale e nel deferimento della Procura all'art. 1 comma 1 costituisce un mero errore materiale che non inficia la decisione stessa (e neppure il deferimento) in quanto sia il richiamo che il differimento si fondano su specifici addebiti mossi al ricorrente avverso i quali, come rilevato nella decisione, "il sig. Alfredo Scaccia non ha effettuato alcuna puntuale contestazione né ha prodotto in giudizio documenti che in qualche modo potessero scalfire quanto accertato dalla Procura Federale".

Non vi è pertanto alcun motivo perché tale decisione venga disattesa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alfredo Scaccia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 12 maggio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio